



**SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

del **30/01/1995**

Delibera N° **23**

**624/28-58**

**1**

Protocollo

Pagina n.

**OGGETTO: Regolamento interno**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

A norma dell'art. 6 della Legge n. 88 del 26/11/80,  
approva la bozza di Regolamento Interno per  
l'individuazione delle imprese beni e servizi, che si allega alla  
presente.

Invia all'On.le Deputato per i Rapporti con l'Azienda  
per la trasmissione all'On.le Congresso di Stato per la ratifica.

**IL PRESIDENTE**

- rag. Renzo Giardi -

IB/lt

Estratto del Verbale rilasciato ad uso di: On.le Deputato per i Rapporti  
con l'A.A.S.S. - ing. Maiani - ing. Cecchini - dott.ssa Liberotti -

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### (Individuazione delle imprese)

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, di seguito denominata per brevit a semplicemente "Azienda", provvede ad espletare le formalit a per l'esecuzione di opere o di servizi o la fornitura di beni in base alle norme che seguono.

#### Art. 2

##### (Procedure di aggiudicazione)

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- a) TRATTATIVA PRIVATA, la procedura negoziata in cui l'Azienda consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o pi  di esse i termini del contratto;
- b) LICITAZIONE PRIVATA, la procedura di gara a cui partecipano le imprese invitate dall'Azienda;
- c) APPALTO CONCORSO, la stessa procedura di gara di cui alla lettera b) nella quale l'impresa partecipante, in base alla

richiesta, compila il progetto dell'opera ed indica le condizioni ed i prezzi in base ai quali è disposta ad eseguirla;

- d) PUBBLICO INCANTO O ASTA PUBBLICA, la procedura di gara aperta in cui ogni impresa, avente i requisiti indicati nel relativo bando, può presentare un'offerta.

### Art. 3

#### (Modalità di spesa e competenze)

Per l'esecuzione di opere o di servizi o per la fornitura di beni per corrispettivi fino a £. 10.000.000, l'Azienda procederà direttamente a mezzo trattativa privata richiedendo almeno tre offerte scritte.

Per corrispettivi fino a £. 2.000.000 non sarà necessaria l'acquisizione delle tre offerte scritte.

- Per importi fino a £. 1.000.000 la trattativa è demandata ai Capi Servizio.
- Per importi fino a £. 3.000.000 la trattativa è demandata al Direttore di Esercizio.
- Per importi fino a £. 10.000.000 la trattativa è demandata al Direttore dell'Azienda.

**Art. 4**

**(Licitazione privata)**

Si procede a mezzo di gara d'appalto sotto forma di licitazione privata per l'esecuzione di opere o di servizi o per la fornitura di beni.

Alla licitazione privata debbono essere invitate a partecipare almeno tre imprese.

Non può essere invitata a partecipare alle gare l'impresa che non abbia in alcun modo risposto a due inviti consecutivi che le siano stati precedentemente rivolti; in questo caso gli inviti potranno essere nuovamente inviati a tale impresa solamente dopo richiesta dell'impresa stessa.

**Art. 5**

**(Asta pubblica)**

E' in facolta' del Consiglio di Amministrazione procedere a mezzo di gara d'appalto sotto forma d'asta pubblica per l'esecuzione di opere o di servizi o per la fornitura di beni, i cui corrispettivi si prevedano superiori alle seguenti fasce:

- 1) opere edili £. 500.000.000=
- 2) opere di pavimentazione stradali e restanti forniture  
£.200.000.000=

**Art. 6**

**(Suddivisione delle trattative e delle gare)**

Di regola debbono essere impostate diverse trattative private ed essere indette gare diverse per ciascuna esecuzione di opere o di servizi o per ciascuna fornitura di beni; l'unitarietà delle opere o dei servizi o della fornitura di beni si desume dal loro inserimento in un unico progetto o dalla loro destinazione ad un unico scopo.

Tuttavia, per l'esecuzione di opere o di servizi o per la fornitura di beni di cui si prevede la ricorrente necessità durante l'anno, si può far luogo a singole trattative private o a singole gare secondo le modalità indicate agli articoli precedenti aventi ad oggetto le opere, i servizi o le forniture da eseguirsi nel corso dell'anno, del semestre o trimestre successivi. In tal caso i corrispettivi cui fare riferimento agli effetti delle norme del presente regolamento sono quelli preventivati per l'intero anno o semestre o trimestre.

Quando l'esecuzione di opere o di servizi comporti necessariamente anche la fornitura di beni, si procede ad una sola trattativa privata o ad una sola gara se il corrispettivo della fornitura di beni non supera il corrispettivo delle opere o dei servizi. Quando la fornitura di beni comporti necessariamente anche l'esecuzione di opere o di servizi si procede ad una sola trattativa privata o ad una sola gara se il corrispettivo delle

opere o dei servizi non supera il corrispettivo della fornitura di beni.

Quando i corrispettivi preventivati per la fornitura di beni, da un lato, e per l'esecuzione di opere o di servizi, dall'altro, sono sostanzialmente equivalenti, si procede distintamente.

Le disposizioni contenute nei tre commi che precedono non si applicano all'esecuzione di opere o di servizi in materia di impiantistica, per la quale si procede comunque ad una sola trattativa o gara indipendentemente dal rapporto esistente fra i corrispettivi dei beni, da un lato, e delle opere o dei servizi, dall'altro.

#### Art. 7

##### (Modalita' delle gare)

L'Azienda, quando indice gare per l'esecuzione di opere o di servizi o la fornitura di beni, deve indicare con precisione ed in modo dettagliato le opere ed i servizi da eseguire ed i beni da fornire, con analitica indicazione delle loro caratteristiche e quantita' e con l'eventuale supporto di elaborati tecnici, in modo tale che le imprese concorrenti possano partecipare alla gara indicando solamente il corrispettivo o il ribasso percentuale per il quale sono disposte ad effettuare la loro prestazione.

E' tuttavia in facolta' del Consiglio d'Amministrazione

ricorrere al sistema dell'appalto concorso adottandolo di preferenza, per le opere di maggior importanza che tecnicamente si prestino a soluzioni diverse o richiedano competenze speciali tanto nello studio del progetto, quanto nell'esecuzione delle opere. Le imprese concorrenti formuleranno precise proposte, con analitica indicazione delle opere o dei servizi che si impegnano ad eseguire o delle forniture che si impegnano ad effettuare nonché dei corrispettivi che richiedono e di ogni altra condizione alla quale sono disposte ad eseguire la loro prestazione, vincolate soltanto da un progetto di massima e/o da una descrizione delle opere richieste.

E' inoltre in facolta' del Consiglio di Amministrazione adottare vari altri metodi di licitazione privata o asta pubblica, quali ad esempio:

- a) l'offerta prezzi unitari, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire prezzi unitari per l'elenco di opere, servizi o beni indicati nel bando;
- b) l'offerta a ribasso percentuale, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire uno sconto percentuale su una cifra di partenza indicata nel bando e derivante dalla sommatoria delle cifre unitarie.

**Art. 8**

**(Continuita' nell'esecuzione dell'opera)**

**E' in facolta' del Consiglio di Amministrazione integrare a trattativa privata l'importo delle opere da eseguire con la ditta appaltatrice che, a seguito di aggiudicazione del lavoro mediante gara abbia sottoscritto con l'Azienda un contratto, a condizione che tutte le opere da eseguire siano previste nel capitolato speciale d'appalto e nell'elenco prezzi che l'integrazione si renda conveniente per l'organizzazione dei lavori in cantiere, per i tempi di ultimazione per ragioni di continuita' e completamento delle opere.**

**TITOLO II**

**PROCEDURE**

**Capo I**

**Ammissione alle trattative e alle gare**



**Art. 9**

**(Requisiti per l'ammissione)**

L'Azienda potrà invitare alle trattative o gare le ditte iscritte nei propri elenchi. Tale iscrizione avverrà dietro presentazione, da parte della ditta interessata, di licenza e referenze specifiche. Alle trattative private ed alle gare relative all'esecuzione di opere o di servizi sono ammesse le imprese titolari di licenza artigianale o industriale.

Alle trattative private ed alle gare relative alla fornitura di beni sono ammesse le imprese titolari di licenza commerciale, artigianale di produzione o industriale che non abbiano in corso palesi atti di insolvibilità economica.

Ogni impresa può presentare una sola offerta.

Le imprese associate ad un Consorzio legalmente costituito non possono partecipare alla stessa gara cui partecipa il Consorzio; in caso di violazione di tale divieto l'offerta dell'impresa consorziata si considera come non presentata.

**Art. 10**

**(Adeguatezza dell'impresa)**

Alla gara d'appalto per l'esecuzione di opere o di servizi nei settori acquedotto, gasdotti, elettrodotti, edile, idraulico, o elettrico possono concorrere le imprese che abbiano sia una capacita' di lavoro documentabile sulla base di referenze generali o di professionalita' specifiche di ciascun operatore, sia una dotazione certificata di attrezzature e mezzi adeguati all'opera o al servizio da eseguire.

Sotto l'aspetto della dimensione dell'impresa si reputa adeguata la potenzialita' di lavoro nel settore edilizio quando fra la forza lavoro dell'impresa ed i corrispettivi dell'opera o del servizio esistono i seguenti rapporti:

- a) per corrispettivi fino a £. 200.000.000, da 1 a 5 addetti;
- b) per corrispettivi superiori a £. 200.000.000 da 6 addetti in su.

Sotto l'aspetto della dimensione dell'impresa si reputa adeguata la potenzialita' di lavoro nel settore Acquedotto - Gasdotti - Elettrodotti quando la forza lavoro dell'impresa e i corrispettivi dell'opera o del servizio esistono i seguenti parametri:

- fino 300.000.000 da 4 - 6 Addetti
- da £. 300.000.000 a 1.000.000.000 da 7 - 10 Addetti
- oltre 1.000.000.000 da 11 Addetti in su

Sotto l'aspetto della dimensione dell'impresa si reputa adeguata la potenzialita' di lavoro nel settore idraulico ed elettrico quando fra la forza lavoro dell'Impresa ed i corrispettivi dell'opera o del servizio esistono i seguenti rapporti:

- a) per corrispettivi fino a £. 70.000.0000 da 1 a 2 addetti
- b) per corrispettivi da £. 70.000.000 a 120.000.000 da 3 a 5 addetti
- c) per corrispettivi superiori a £. 120.000.000 dai 6 addetti in su.

Nel numero degli addetti debbono essere inclusi tutti i dipendenti operativi ed i titolari o contitolari dell'impresa, esclusi coloro che svolgono mansioni prevalentemente amministrative

Per i settori non previsti nei commi che precedono si applicano per analogia i medesimi criteri.

## Capo II

### Bando di Concorso

#### Art. 11

##### (Impegni provvisori)

Prima di dar corso alla procedura di assegnazione è necessario impegnare in via provvisoria l'importo complessivo dei corrispettivi che si prevedono necessari per l'esecuzione dell'opera o del servizio o per la fornitura di beni.

**Art. 12**

**(Richiesta di esecuzione di opere  
o servizi o di fornitura di beni)**

Per dar corso alle gare o alle trattative private è comunque sempre necessaria una richiesta da parte del Servizio interessato alla Direzione, contenente precise indicazioni delle caratteristiche tecniche dell'opera e dei servizi da eseguire o dei beni da acquistare, la Direzione ricevuta la richiesta, autorizza la trattativa privata o la licitazione privata in base alle norme del presente regolamento.

**Art. 13**

**(Emissione del Bando)**

L' Azienda quando procede ad una gara d'appalto, sia sotto forma di licitazione privata che di asta pubblica, provvede alla emissione di apposito bando o lettera d'invito che dovrà indicare con precisione l'oggetto del lavoro da effettuare con esatta descrizione di tutte le caratteristiche tecniche dell'opera o del servizio da eseguire o dei beni da fornire, nonché ogni altro elemento essenziale o accidentale del contratto. Nella licitazione privata gli elementi che costituiscono oggetto della

gara possono essere solo i corrispettivi.

Nell'appalto concorso possono costituire oggetto di gara anche altri elementi del contratto.

- L'Azienda si riserva a suo giudizio motivato e insindacabile il diritto di non procedere alla aggiudicazione.

#### Art. 14

##### (Contenuto del Bando)

Il bando deve contenere i seguenti elementi:

- a) esatta denominazione e sede dell'Azienda emittente;
- b) indicazione della forma di gara prescelta, se di asta pubblica, di licitazione privata o appalto concorso;
- c) indicazione delle modalita' di offerta se a prezzi unitari, o tramite offerta a ribasso percentuale;
- d) la data, l'ora ed il luogo in cui dovranno pervenire le offerte delle imprese concorrenti;
- e) le modalita' e la forma delle offerte;
- f) il periodo di validita' dell'offerta;
- g) il periodo di inizio e durata dei lavori.

**Art. 15**

**(Pubblicita' del Bando)**

Dell'emissione del bando è data notizia nel modo che segue:

- a. in caso di licitazione privata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax da inviarsi alle imprese prescelte almeno dieci giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte; nel caso di appalto concorso almeno 25 giorni prima;
- b. in caso di asta pubblica, mediante affissione di pubblico manifesto eventualmente integrato mediante l'utilizzo di altri manifesti di integrazione.

In entrambi i casi sia la lettera che il manifesto debbono indicare in modo sintetico l'opera o il servizio da eseguire o i beni da fornire.

Le imprese che intendono concorrere possono ritirare copia del capitolato speciale d'appalto, pubblicato a norma dei commi che precedono, presso la sede dell'Azienda, previo pagamento delle spese.

### **Capo III**

#### **Scelta del contraente**

##### **Art. 16**

###### **(Deposito delle offerte)**

Nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 15, le imprese devono presentare la propria offerta contenuta in plico sigillato che non lasci trasparire il proprio contenuto.

Immediatamente dopo la scadenza del termine il Consiglio di Amministrazione, od una Commissione delegata a tal fine dal Consiglio stesso, procede all'apertura dei plichi, redigendone processo verbale.

Le operazioni di apertura sono pubbliche.

##### **Art. 17**

###### **(Aggiudicazione)**

L'esecuzione dell'opera o del servizio o la fornitura di beni, salvo il caso dell'appalto concorso di cui ai commi che seguono, sarà aggiudicata dal Consiglio di Amministrazione all'impresa che abbia presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Azienda nel rapporto qualità/prezzo.

In caso di appalto concorso il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere di una Commissione tecnica composta da esperti designati dallo stesso Consiglio, procederà all'aggiudicazione sulla base di una complessiva valutazione dell'offerta che tenga conto dei costi, delle qualità tecniche ed estetiche, del rapporto qualità-prezzo e di ogni altro elemento che riterrà opportuno e che dovrà essere indicato nel bando di concorso.

Qualora due o più offerte risultino egualmente vantaggiose per l'Azienda, il Consiglio di Amministrazione effettuerà l'aggiudicazione in favore dell'impresa che non ha in corso opere, servizi o forniture nei confronti dell'Azienda; in caso di impossibilità mediante sorteggio.

#### Art. 18

(Avviso dell'aggiudicazione)

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiudicazione.



Alle imprese concorrenti viene data notizia dell'avvenuta aggiudicazione a mezzo di lettera raccomandata entro quindici giorni dall'aggiudicazione.

### TITOLO III

#### ESECUZIONE DEL CONTRATTO

##### Art. 19

##### (Perfezionamento ed esecuzione del contratto)

Con l'aggiudicazione il contratto fra l'Azienda e l'impresa aggiudicataria, formato dalla combinazione della proposta contenuta nel bando con l'offerta presentata dall'impresa, si intende concluso a tutti gli effetti.

L'impresa è tenuta pertanto a rispettare scrupolosamente tutte le obbligazioni che le derivano dal contratto fin da quando le sia stata data notizia dell'aggiudicazione in suo favore.

TITOLO IV

VALIDITA' DELLE GARE

Art. 20

(Annullamento delle gare)

Il Consiglio di Amministrazione potrà annullare una gara, previo parere del Direttore dell'Azienda nei seguenti casi:

- a. quando dalle offerte pervenute o da altri elementi si possa desumere il fondato sospetto che le imprese concorrenti si siano accordate fra loro per predeterminare il risultato della gara; -
- b. qualora i corrispettivi risultanti dalle offerte delle imprese siano troppo onerosi rispetto ai correnti prezzi di mercato.

**Art. 21**

**(Penalita')**

**E' in facolta' del Consiglio di Amministrazione in caso di difformita' fra ordine e fornitura di opere, di servizi o di beni, su proposta motivata del Direttore, comminare penalita' variabili da 1 a 4 volte la differenza stimata del valore dell'opera, del servizio o del bene fornito, semprechè il fatto non costituisca un reato più grave.**

**TITOLO V**

**CASI URGENTI O  
ECCEZIONALI**

**Art. 22**

**(Ricorso straordinario  
alla trattativa privata)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 3) e art. 8, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere a mezzo di trattativa privata nei seguenti casi:

- a. qualora si tratti di opere, servizi o beni disponibili presso una sola impresa;
- b. quando sussistano eccezionali e comprovati motivi di urgenza che impongano di eseguire l'opera o il servizio o di reperire i beni senza indugio;
- c. siano andate deserte o siano state annullate due gare precedentemente bandite;
- d. qualora comprovati motivi tecnici impongano una uniformità o un completamento dell'opera o della fornitura.

## TITOLO VI

### ABROGAZIONI

#### Art. 23

Tutto quanto il contenuto nel regolamento di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 14.01.1982 ratificato con delibera del Congresso di Stato n. 6 del 01.02.1982 in contrasto con il presente regolamento, si intende abrogato.

del 20 MARZO 1995

Delibera N. 56

Pratica N. 1347

OGGETTO: Approvazione "Regolamento per gli appalti A.A.S.S.".

IL CONGRESSO DI STATO

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S. n.23 del 30 gennaio 1995, che approva la bozza di "Regolamento interno per l'individuazione delle imprese" - Regolamento per gli appalti A.A.S.S. -, che si pone agli atti;

visto il parere della Segreteria Generale Amministrativa in data 7 marzo 1995, prot.n.1058/95;

sentito il riferimento del Deputato ai Rapporti con l'A.A.S.S.,

approva

il "Regolamento per gli appalti A.A.S.S.", e

manda

agli uffici competenti per darne pratica attuazione.

IL SEGRETARIO DI STATO



*Melan.*  
*Libero*  
*4/8*  
*T. S.*

Estratto del Processo Verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Deputati, della S.G.A., della Direzione A.A.S.S.